



FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

ALLE AZIENDE ASSOCIATE A PRIAMO

c.a. Direttore Responsabile Risorse Umane

c.a. Responsabile Amministrazione e paghe

Roma, 05/02/2010

Prot. n. 41/10

Circolare n. 1/2010

Oggetto: Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

A seguito della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 09/12/2009, trasmettiamo di seguito il Regolamento sulla gestione delle irregolarità contributive.

Il Regolamento, che alleghiamo alla presente, entra in vigore a far data dallo 01/01/2010 ed è reperibile sul sito del Fondo nella sezione “documenti del Fondo” – sottosezione “Bilanci e Circolari”

Certi della attenzione che darete alla presente comunicazione, Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Pasquale Natilla

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DI CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto di PRIAMO, l'obbligazione contributiva si considera correttamente adempiuta nel momento in cui PRIAMO viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati dalle aziende alle posizioni individuali degli iscritti attraverso la procedura di riconciliazione dei contributi nel corrispondente periodo di valorizzazione.
Al fine della corretta ed utile riconciliazione dei contributi è necessario che l'azienda adempia in maniera tempestiva e puntuale agli obblighi comunicati dal Fondo con apposita circolare (circ. n.1/2009). In particolare occorre che:
 - a) l'azienda effettui il pagamento dei contributi nel termine stabilito (16 di ogni mese) a mezzo bonifico disposto con le modalità comunicate dal Fondo con apposita circolare operativa (circ. n. 1/2009);
 - b) l'azienda effettui l'invio della relativa lista di contribuzione nel termine previsto (16 di ogni mese) e secondo i tracciati standard comunicati dal Fondo con apposita circolare operativa (circ. n. 1/2009);
 - c) vi sia perfetta coincidenza (quadratura) al centesimo di euro tra il bonifico effettuato e la lista di contribuzione inviata.
2. Il ritardo nell'adempimento ovvero il mancato adempimento o, infine, l'esecuzione di attività in maniera difforme dalle modalità stabilite dal Fondo e comunicate alle aziende con apposita circolare operativa di almeno uno degli obblighi di cui al precedente comma 1, determinano la impossibilità di procedere alla riconciliazione dei contributi e comportano come conseguenza la costituzione in mora e l'applicazione delle misure risarcitorie come precisate nel presente Regolamento.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo si determina una situazione di inadempimento della obbligazione contributiva passibile di misure risarcitorie in presenza di almeno uno dei seguenti casi:
 - a) mancata disposizione di bonifico nel termine del 16 di ogni mese con riferimento ai contributi di competenza del mese precedente;
 - b) disposizione di pagamento effettuata, sia pure entro i termini stabiliti, in difformità rispetto a quanto comunicato dal Fondo alle aziende con apposita circolare operativa;

FONDO PENSIONE PRIAMO

Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

- c) mancato invio della lista (o distinta) di contribuzione nel termine del 16 di ogni mese con riferimento ai contributi di competenza del mese precedente;
- d) invio della lista di contribuzione effettuata, sia pure entro i termini stabiliti, in difformità rispetto a quanto comunicato dal Fondo alle aziende con apposita circolare operativa;
- e) squadratura tra importo del bonifico relativo ad un determinato periodo di competenza ed importo risultante dalla corrispondente lista di contribuzione.

ARTICOLO 2 – NORMATIVA STATUTARIA

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, dello Statuto "in caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo".

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DI MISURE RISARCITORIE

1. La situazione di irregolarità contributiva di cui al precedente articolo 1 produce il verificarsi di un danno individuale in capo a ciascuno degli associati interessati nonché di un danno collettivo in capo al Fondo.
2. Il danno individuale viene ristorato mediante un **indennizzo** consistente nel pagamento, oltre che dei contributi (se ancora dovuti), di interessi moratori pari al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno. Gli interessi a titolo di indennizzo di cui al presente comma sono acquisiti alla **posizione individuale** dell'iscritto.
3. Il danno collettivo viene ristorato mediante una **sanzione** consistente nel pagamento di interessi moratori pari al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno. Gli interessi a titolo di sanzione di cui al presente comma restano acquisiti **al Fondo** in ragione della più impegnativa attività amministrativa conseguente all'inadempimento dell'obbligazione contributiva.

FONDO PENSIONE PRIAMO

Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

ARTICOLO 4 - GESTIONE SOLLECITI

1. Il Fondo, al verificarsi delle situazioni di inadempimento dell'obbligazione contributiva di cui al precedente articolo 1, effettua operazioni di sollecito nei confronti delle aziende inadempienti.
2. L'attività di sollecito viene effettuata a mezzo posta elettronica con cadenza mensile in relazione al periodo di competenza di cui si tratta.
3. Almeno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre, il Fondo invia a ciascuna azienda inadempiente il riepilogo dettagliato della situazione che la riguarda comunicando le varie tipologie di inadempimento ed il totale cumulato degli indennizzi e delle sanzioni dovuti.

ARTICOLO 5 - CENSIMENTO AZIENDE CON IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE

1. La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva viene gestita su base annuale e viene attivata nel mese di marzo di ciascun anno.
2. Le contribuzioni interessate da tale attività sono quelle che, con riferimento al criterio di cassa, dovevano essere versate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente (AP). A tal fine l'anno solare precedente è suddiviso in 12 periodi di osservazione coincidenti con i mesi.

ARTICOLO 6 - CALCOLO DEGLI INTERESSI RISARCITORI

1. La procedura predisposta per la gestione delle irregolarità contributive è rivolta alla soluzione delle due principali anomalie che si presentano nella fase dell'accantonamento:
 - a) Mancato o ritardato versamento dei contributi
 - b) Irregolarità diverse che impediscono o ritardano la riconciliazione dei contributi
2. Nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, per ogni azienda vengono confrontati tutti i crediti (rivenienti dalle liste di contribuzione trasmesse al Fondo) non riconciliati alla scadenza prevista con gli incassi (bonifici) che non hanno trovato abbinamento (movimenti di banca riconosciuti come incasso di contributi) nel corso di ciascun intervallo temporale di osservazione identificato, secondo il criterio di cassa, ai sensi del precedente articolo 5, comma 2.

Le aziende le cui liste di contribuzione ricadono nell'intervallo temporale di cui al precedente articolo 5, comma 2, e per le quali non risultino versamenti o non risulti quadratura, per importo o per data periodo di competenza, tra i

FONDO PENSIONE PRIAMO

Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

versamenti effettuati e le distinte comunicate sono costituite in mora al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione contributiva ed il pagamento delle misure risarcitorie di cui al precedente articolo 3.

Nel caso in cui l'azienda abbia adempiuto solo in misura parziale all'obbligazione contributiva la costituzione in mora riguarda la contribuzione residua ancora dovuta ed il pagamento delle misure risarcitorie di cui al precedente articolo 3 calcolate sull'intera somma dovuta per il periodo di contribuzione in oggetto.

3. Nel caso delle irregolarità diverse che impediscono o ritardano la riconciliazione dei contributi rientrano tutti i comportamenti relativi all'adempimento della obbligazione contributiva posti in essere dall'azienda in difformità rispetto a quanto previsto dalle circolari operative del Fondo che, seppur non concretizzandosi in un mancato versamento, sono ostativi allo svolgimento della corretta operatività del Fondo Pensione e producono un nocumento in capo ai singoli iscritti.

Oggetto dell'analisi sono tutti i versamenti contributivi il cui processo di riconciliazione si conclude positivamente in un periodo temporale successivo a quello di competenza.

4. Per ciascuna distinta di versamento la data di scadenza (S) è identificata nel giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della contribuzione, in conformità alla procedura operativa del Fondo Pensione PRIAMO.
5. Ai fini del calcolo degli interessi sia a titolo di indennizzo che a titolo di sanzione si indica con:

S	La data prevista per l'adempimento della obbligazione contributiva
V	La data valuta della effettiva regolarizzazione *
$R = V - S$	Il periodo di ritardo del versamento o di ritardo nella riconciliazione
C	Contributi dovuti
T	Tasso BCE tempo per tempo vigente
$M = 0,02$	Maggiorazione del tasso BCE
$I = T + M$	Tasso di interesse dovuto in ragione di anno

* corrisponde, in base alle disposizioni contabili emanate dalla COVIP, alla data di disponibilità del bonifico effettuato rilevata sul conto corrente di raccolta del Fondo Pensione

FONDO PENSIONE PRIAMO

Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

Sulla base di tali parametri si calcola il seguente algoritmo:

INTERESSI RISARCITORI:

$$I = C * [(T + M) / 365] * R$$

6. Per tenere indenne il Fondo della più intensa attività amministrativa necessaria per l'accertamento della situazione di inadempimento, per la successiva attività di sollecito e per la attività finalizzata al superamento delle anomalie, gli interessi a titolo di sanzione sono comunque dovuti nella misura minima di euro 20,00 anche quando, in ragione della brevità del periodo di ritardo, l'importo degli interessi a titolo di sanzione calcolato applicando l'algoritmo di cui al precedente comma 5 sia inferiore a 20,00 euro.

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE INADEMPIENTI

1. Sulla base dei report certificativi delle aziende inadempienti prodotti dal Fondo, lo stesso predispone le lettere da spedire alle aziende recanti l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria.
Nella lettera di invito ad adempiere si indica all'azienda di versare gli interessi a titolo di indennizzo nonché gli interessi a titolo di sanzione.
2. La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto di PRIAMO rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 del codice civile. Di conseguenza la comunicazione recante l'invito a pagare gli interessi a titolo di indennizzo nonché gli interessi a titolo di sanzione può essere indifferentemente inviata all'azienda tramite raccomandata A/R, posta prioritaria o posta elettronica.
3. La lettera di cui al primo comma del presente articolo viene inviata, a mezzo posta ordinaria, altresì ai dipendenti (presso il domicilio dei lavoratori interessati) delle aziende identificate al fine di consentire agli stessi di intraprendere azioni di recupero dei propri crediti. Si ritiene non necessaria la lettera raccomandata con avviso di ricevimento poiché la situazione delle anomalie contributive, con evidenza specifica delle contribuzioni mancanti, è visibile nell'area riservata agli associati presente sul sito web del Fondo.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI

1. L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando due distinti versamenti.

FONDO PENSIONE PRIAMO

Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

Il pagamento degli interessi a titolo di sanzione deve essere effettuato sul c/c spese di gestione del Fondo (secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati nella apposita comunicazione certificativa).

Il pagamento degli interessi a titolo di indennizzo deve essere effettuato sul c/c di raccolta e devono essere accompagnati da apposita lista di contribuzione (secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati nella apposita comunicazione certificativa).

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di indennizzo sono attribuiti alla posizione individuale dell'aderente nel sistema informativo con la qualifica di rendimento.

ARTICOLO 9 – DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2010 e sarà portato a conoscenza delle aziende mediante trasmissione di apposita circolare.

ARTICOLO 10 – NORME TRANSITORIE

1. La procedura di cui al presente Regolamento sarà applicata prioritariamente ai contributi relativi agli anni solari 2009 e 2008 e, successivamente, alle situazioni di inadempienza relative agli anni solari precedenti.